

Principali competenze dell'autorità Garante per i Minori (L. n. 112/11).

Promozione della tutela dei diritti.

Promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, assicura la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia.

Collaborazione con organismi internazionali.

Collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.

"Ascolto" delle associazioni e dei minori.

Assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali.

Minori e diritto alla salute.

Verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso: a) alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute; b) all'istruzione, anche durante la degenza e nei periodi di cura.

Pareri.

1) Esprime il proprio parere sul Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

2) Esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'art. 44 della Convenzione di New York.

Funzioni di stimolo al Governo, Regioni ed agli enti locali.

1) Segnala al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati e competenti, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

2) Segnala, altresì, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti.

Proposte nell'individuazione dei livelli essenziali.

Formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi.

Diffusione della conoscenza.

1) Diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza;

2) Diffonde prassi o protocolli di intesa, elaborati dalle amministrazioni, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali; favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età.

Rapporto alle Camere.

Presenta alle Camere, entro il 30 Aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.